

Delibera n. 118/04/CONS

Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 5 maggio 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di recepimento delle direttive 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro), 2002/22/CE (direttiva servizio universale), recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" (di seguito, il Codice), pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2003, ed in particolare gli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19;

VISTA la Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, dell'11 febbraio 2003 (di seguito, la Raccomandazione), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

VISTA la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2003, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 190 del 30 luglio 2003;

VISTE le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione il 9 luglio 2002, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002;

VISTO il Regolamento relativo all'accesso disaggregato alla rete locale del 18 dicembre 2000 (2887/2000/CE), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 336 del 30 dicembre 2000;

VISTA la delibera n. 160/03/CONS del 7 maggio 2003, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 12 giugno 2003, n. 134;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 5 novembre 2002, n. 259 ed in particolare l'articolo 24 concernente i compiti dei coordinatori dei Dipartimenti e dei Servizi;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTO l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche, del 27 gennaio 2004;

VISTE le risposte ai questionari inviati dall'Autorità alle imprese attive nei mercati delle comunicazioni elettroniche nel mese di agosto 2003, e le risposte alle richieste di integrazione di informazioni pervenute nel dicembre 2003;

VISTA la Raccomandazione sui mercati rilevanti che identifica diciotto mercati, e specificamente:

A) Servizi al dettaglio:

1. accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali;
2. accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti non residenziali;
3. servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali;
4. servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali;
5. servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali;
6. servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali;
7. insieme minimo di linee affittate (compresi i tipi specifici di linee affittate di portata fino a 2 Mbit/s, di cui all'art. 18 e all'allegato VII della direttiva servizio universale);

B) Servizi all'ingrosso:

8. raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa;
9. terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa;
10. servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa;
11. accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga;
12. accesso a banda larga all'ingrosso;
13. fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate;
14. fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani;
15. accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili menzionati separatamente all'allegato I, punto 2, della direttiva quadro in riferimento alle direttive 97/33/CE e 98/10/CE;
16. terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili;
17. mercato nazionale all'ingrosso per servizi internazionali di *roaming* per le reti telefoniche pubbliche mobili;
18. servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali.

CONSIDERATE le caratteristiche e la struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche, alla luce delle rilevazioni, delle analisi, delle informazioni, dei dati in possesso dall'Autorità all'esito dell'attività di regolamentazione e di vigilanza finora svolta;

CONSIDERATO che l'Autorità ritiene di assumere a riferimento, in sede di avvio dei procedimenti relativi alle analisi di mercato previste dall'articolo 19 del Codice, i mercati individuati nella Raccomandazione citata, e di svolgere la predetta attività anche

sulla base delle rilevazioni e dei dati in suo possesso, non sussistendo, allo stato, ragioni economico-giuridiche per discostarsi dalle indicazioni contenute nella Raccomandazione sui mercati rilevanti, e riservandosi, altresì, di procedere ad un'eventuale segmentazione all'interno degli stessi mercati, all'esito della suddetta analisi;

CONSIDERATO che il Codice prevede che siano effettuate le analisi dei mercati individuati nella Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 e che per ciascun mercato rilevante individuato sia valutata l'effettiva concorrenzialità;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto stabilito all'articolo 19, comma 4, del Codice, se l'Autorità conclude che un mercato è effettivamente concorrenziale non impone, né mantiene nessuno degli obblighi di regolamentazione di cui al comma 3; qualora siano già in vigore obblighi derivanti da regolamentazione settoriale, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante, dandone rituale comunicazione;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto stabilito all'articolo 19, comma 5, del Codice, qualora l'Autorità accerti, anche mediante un'analisi dinamica, che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale, individua le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato conformemente all'articolo 17 e contestualmente impone a tali imprese gli appropriati obblighi di regolamentazione di cui al comma 3, ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano;

CONSIDERATA l'opportunità di svolgere con riferimento a ciascun mercato, e secondo quanto indicato nelle considerazioni che precedono, un procedimento che ha ad oggetto l'attività di analisi del mercato, la valutazione sulla concorrenzialità, l'identificazione degli eventuali operatori dominanti e la formulazione di una proposta in merito alla revoca, mantenimento o modifica degli obblighi esistenti, ovvero in merito all'introduzione di nuovi obblighi;

CONSIDERATO che i predetti procedimenti, data la loro complessità e peculiarità, hanno ad oggetto attività che coinvolgono le competenze di più Dipartimenti e Servizi dell'Autorità, e che pertanto risulta opportuno demandare ai Coordinatori dei Dipartimenti e dei Servizi, d'intesa con i Direttori dei Dipartimenti e dei Servizi interessati, la nomina del responsabile di ciascun procedimento, stabilendo altresì le modalità organizzative più idonee;

CONSIDERATO che risulta necessario che i Coordinatori dei Dipartimenti e dei Servizi, unitamente al Direttore del Servizio giuridico, assicurino coerenza operativa e gestionale ai vari procedimenti, al fine di garantire la massima efficienza e uniformità di indirizzo al complesso delle attività previste;

CONSIDERATO che le proposte di provvedimento saranno sottoposte alle procedure di cui agli articoli 11 e 12 del Codice, nonché alla consultazione prevista dalla delibera n. 453/03/CONS.

CONSIDERATO che, al termine della fase di consultazione nazionale, lo schema di provvedimento sarà inviato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo quanto previsto dall'accordo di collaborazione del 27 gennaio 2004;

CONSIDERATO che, al termine delle fasi sopra descritte, la proposta di provvedimento, una volta acquisito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sarà inviata alla Commissione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del Codice e dalla Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002;

RITENUTO che gli obblighi ad oggi esistenti in capo agli operatori notificati come aventi significativo potere di mercato ai sensi del precedente quadro regolamentare rimangono comunque validi, secondo quanto previsto dall'articolo 27 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002;

UDITA la relazione dell'Ing. Mario Lari, Commissario relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento di organizzazione e funzionamento;

DELIBERA

Articolo 1

Disciplina dei procedimenti istruttori relativi alle analisi di mercato

1. I Coordinatori dei Dipartimenti e dei Servizi, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, d'intesa con il Direttore del Dipartimento o del Servizio interessato, dispongono, con propria determinazione, la nomina del responsabile del procedimento relativo a ciascuno dei mercati indicati in premessa, stabilendo altresì idonee modalità organizzative per lo svolgimento degli stessi.
2. I Coordinatori dei Dipartimenti e dei Servizi, unitamente al Direttore del Servizio Giuridico, assicurano uniformità operativa e gestionale ai vari procedimenti, al fine di garantire la massima efficienza e uniformità di indirizzo al complesso delle attività previste, e riferiscono periodicamente al Consiglio circa l'andamento dei procedimenti stessi.

3. Fatte salve le sospensioni di cui al successivo comma, il termine di conclusione dei procedimenti è di centoventi giorni dalla pubblicazione o comunicazione delle determinazioni di cui al comma 1.
4. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa:
- a. per le richieste di informazioni e documenti, calcolate in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;
 - b. per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni degli operatori e utenti nell'ambito della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 453/03/CONS, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in arrivo;
 - c. per il tempo necessario ad acquisire il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo quando indicato nell'accordo di collaborazione del 27 gennaio 2004, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;
 - d. per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni della Commissione europea, secondo quando indicato dall'articolo 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo.
5. Ciascun procedimento ha ad oggetto l'analisi del mercato rilevante, la valutazione di concorrenzialità, l'identificazione degli eventuali operatori dominanti e la formulazione di una proposta in merito alla revoca, mantenimento o modifica degli obblighi esistenti, ovvero in merito all'introduzione di nuovi obblighi.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 5 maggio 2004

IL COMMISSARIO RELATORE

Mario Lari

IL PRESIDENTE

Enzo Cheli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Alessandro Botto